

Lucrezia Confente

PARERI e ATTI RAGIONATI di DIRITTO PENALE 2026

- **Tecniche di redazione**
- **Pareri e Atti** con modelli ragionati di svolgimento
- **Rassegna essenziale di Giurisprudenza**

Guida alla redazione del parere

Sommario: 1. Il parere *pro veritate*. – 2. La fase preliminare. – 3. Le parti del parere *pro veritate*. – 3.1. L'individuazione delle questioni giuridiche. – 3.2. La parte teorica. – 3.3. La soluzione motivata (o argomentata) delle questioni. – 3.3.1. Interpretazione e argomentazione. – 3.4. Le conclusioni. – 4. Sintesi: cosa si intende per parere *pro veritate*. – 5. I pareri svolti.

1. Il parere *pro veritate*

Il parere è un elaborato giuridico con cui si risolve, in forma scritta e motivata, una questione di diritto sottoposta all'interprete: l'avvocato nella pratica professionale, il candidato in sede di esame di abilitazione.

Il parere si distingue dall'atto giudiziario per la sua intima natura. Non è lo strumento con cui si difende una parte, bensì quello con cui si espone, in modo obiettivo, la soluzione di un problema giuridico.

Di qui la formula tradizionale di parere *pro veritate*, reso cioè «per la verità» e non nell'interesse di un assistito: chi lo redige non veste i panni dell'avvocato di parte, ma quelli del giurista che illustra le tesi in campo e le rispettive conseguenze, prendendo posizione soltanto ove vi sia un orientamento, dottrinale e/o giurisprudenziale, nettamente prevalente o un *decisum* delle Sezioni Unite.

Sul piano della struttura, il parere si articola idealmente in quattro parti: l'individuazione delle questioni giuridiche, la parte teorica, la soluzione motivata delle questioni e le conclusioni. A queste quattro parti si antepone, tuttavia, una fase preliminare decisiva – la comprensione della traccia (nell'esame di abilitazione forense) o della richiesta di un cliente (nella vita professionale) – dalla quale dipende in larga misura l'esito dell'elaborato.

Quanto alla misura dello scritto, viene prima una regola di prassi: il parere dev'essere, anzitutto, chiaro e sintetico. Chi lo richiede – il cliente, il collega, l'ufficio che lo riceve – attende una risposta perspicua e immediatamente spendibile, non un saggio. Un parere che non si lascia leggere non orienta alcuna decisione, e manca perciò al proprio scopo. Chiarezza espositiva ed economia dell'argomentare non sono, dunque, un ossequio formale, ma un requisito di qualità dell'elaborato. Solo su questa premessa si innesta l'indicazione valevole per la prova di abilitazione: in sede d'esame è opportuno contenere lo scritto entro le quattro o cinque pagine. Un parere non è tanto migliore quanto più è lungo, ma quanto più è mirato.

2. La fase preliminare

Prima di esaminare partitamente le quattro parti, occorre soffermarsi sulla fase che le

14.

Maltrattamenti contro familiari o conviventi e atti persecutori nella relazione affettiva cessata: rapporti tra gli artt. 572 e 612-bis c.p.

Tizio e Caia intrattenevano una relazione affettiva stabile, caratterizzata da un progetto di vita comune, pur senza mai formalizzare matrimonio. I due, pertanto, decidevano di andare a convivere nella medesima abitazione.

Appena pochi mesi dopo l'inizio della convivenza Tizio iniziava a esercitare su Caia un controllo pervasivo, pretendendo di conoscere costantemente i suoi spostamenti, imponendole limitazioni nelle relazioni sociali e rivolgendole reiterate offese e umiliazioni, anche tramite messaggi e telefonate.

Caia, pur senza porre fine alla relazione con Tizio perché molto innamorata, decideva di trasferirsi in un diverso appartamento situato nella medesima città. Ciò nonostante i due mantenevano una frequentazione quotidiana trascorrendo insieme gran parte del tempo libero, inclusi fine settimana e periodi di vacanza con le rispettive famiglie.

Tuttavia, anche dopo la cessazione della coabitazione, Tizio continuava ad assumere nei confronti di Caia atteggiamenti offensivi, intimidatori e controllanti. Al compimento dell'ultimo atto intimidatorio verificatosi il giorno di ferragosto 2019, Caia decideva di interrompere la relazione con Tizio e recarsi presso le Forze dell'Ordine.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio rediga motivato parere in ordine ai reati che potrebbero essere contestati all'assistito.

1. Il parere

Viene richiesto parere legale nell'interesse di Tizio in ordine alle condotte vessatorie e violente poste in essere in danno della partner Caia.

La questione impone, anzitutto, una puntuale disamina della fattispecie del reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p.

Il reato, inquadrato nei delitti contro la persona, è inserito dal Codice Rocco tra i delitti contro la famiglia. Il bene giuridico tutelato consiste nella salvaguardia del legame giuridico intercorrente fra persone appartenenti alla medesima famiglia o legate da un vincolo ad esso assimilabile, con conseguente tutela dell'integrità psicofisica, del patrimonio morale, della libertà, del decoro del soggetto passivo del reato.

Nonostante la formulazione della norma, il delitto in esame appartiene alla categoria dei reati propri, siccome soggetto attivo del reato può essere soltanto chi sia legato alla vittima dalla particolare relazione.

ha inasprito il trattamento sanzionatorio del reato di maltrattamenti prevedendo la pena della reclusione da tre a sette anni, in luogo della pena della reclusione da due a sei anni. Il punto cruciale diviene, quindi, l'individuazione del segmento di condotta rilevante al fine del *tempus commissi delicti*.

Secondo un primo orientamento, che fa leva sull'unitarietà del reato abituale, occorre fare riferimento al momento in cui la condotta si esaurisce cioè all'ultimo atto che protrae la situazione antiggiuridica. Sarebbe quindi applicabile la legge sopravvenuta sfavorevole anche nel caso in cui sotto la vigenza della nuova norma si sia compiuto un solo fatto maltrattante (Cass. 2979/2020).

Diversamente, altro orientamento più recente, ha affermato l'inedito principio secondo il quale, a fronte della modifica in senso sfavorevole (art. 2 co. 4 c.p.) del trattamento sanzionatorio di un reato abituale, il *tempus commissi delicti* può radicarsi nel periodo di vigenza della disciplina più severa sopravvenuta soltanto qualora il reo, dopo la modifica, realizzi nuovamente quella "serie minima" di condotte necessaria ad integrare il reato (Cass. 28218/2023).

Facendo applicazione del richiamato principio, anche in ottica *favor rei*, si deve concludere che la pena per le condotte rimproverabili a Tizio debba essere commisurata all'interno della cornice edittale *ante* l. 69/2019 e non in quella più sfavorevole vigente al momento in cui le condotte maltrattanti hanno avuto termine (15 agosto 2019). Invero, l'unica ed isolata condotta realizzata da Tizio dopo l'entrata in vigore del Codice Rosso non integra quel *minimum* essenziale per trascinare con sé e verso un trattamento punitivo più severo l'intera condotta abituale compiuta in precedenza.

In conclusione, sono prospettabili due distinti scenari in capo a Tizio.

L'assistito potrebbe essere chiamato a rispondere del delitto di maltrattamenti *ex art.* 572 c.p. (per le condotte maltrattanti poste in essere nel periodo di coabitazione con Caia) e del delitto *ex art.* 612, co. 2 c.p. (per le condotte poste in essere successivamente, fermo restando l'accertamento di almeno uno dei tre eventi alternativi contemplati dalla norma).

In alternativa, l'assistito potrebbe essere chiamato a rispondere, sia con riferimento alle condotte poste in essere anteriormente alla cessazione della coabitazione che successivamente, in ordine al delitto *ex art.* 572 c.p. fermo restando che lo stesso sarebbe soggetto alla disciplina sanzionatoria più favorevole *ante* l. 69/2019.

2. Giurisprudenza essenziale di riferimento

- **L'interpretazione estensiva del concetto di convivenza ex art. 572 c.p.**
Cass. Pen., Sez. VI, 17 marzo 2026 n. 10255 *Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, la "convivenza" non coincide necessariamente con la stabile coabitazione, potendo risultare anche da un legame*